Kantonsamtsblatt Graubünden
Fegl uffizial Grischun
Foglio ufficiale dei Grigioni

N. eFUC: ***00.005.996*** *Ente:* ***Regierung Graubünden*** *Rubrica:* ***Kantonale amtliche Publikationen / Inkrafttreten*** *Pubblicato:* ***16.06.2016***

Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli ammalati)

Il testo della revisione parziale della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (legge sulla cura degli ammalati) dell'8 dicembre 2015, soggetta a referendum facoltativo, è stato pubblicato il 17 dicembre 2015 alle pagine 4330 segg. del Foglio ufficiale cantonale n. 51.

Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 16 marzo 2016. Il 13 giugno 2016, il Governo ha dunque deciso di porre in vigore la revisione parziale della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (legge sulla cura degli ammalati) dell'8 dicembre 2015 con effetto al 1° gennaio 2017.

In nome del Governo
Il Presidente: *Christian Rathgeb*
Il Cancelliere: *Claudio Riesen*

© 2015 Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni

Referendum facoltativo

Scadenza del termine di referendum: 16 marzo 2016

Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli ammalati)

Modifica del 8 dicembre 2015

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:	–
Modificato:	**506.000**
Abrogato:	–

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 87 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del 18 agosto 2015,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli ammalati)" CSC 506.000 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 1

[1] Il territorio cantonale viene suddiviso nelle seguenti regioni ospedaliere:

a) **(modificata)** Regione ospedaliera Churer Rheintal con i comuni: Felsberg, Flims, Tamins, Trin, Bonaduz, Domat/Ems, Rhäzüns, Coira, Churwalden, Tschiertschen-Praden, Haldenstein, Landquart, Trimmis, Untervaz, Zizers, Fläsch, Jenins, Maienfeld, Malans, Arosa, Maladers, Vaz/Obervaz, Lantsch/Lenz;

c) **(modificata)** Regione ospedaliera Engiadina Bassa con i comuni: Zernez, Samnaun, Scuol, Valsot;

e) **(modificata)** Regione ospedaliera Surselva con i comuni: Breil/Brigels, Disentis/Mustér, Medel (Lucmagn), Sumvitg, Tujetsch, Trun, Falera, Ilanz/Glion, Laax, Mundaun, Sagogn, Schluein, Lumnezia, Vals, Andiast, Obersaxen, Waltensburg/Vuorz, Safiental;

f) **(modificata)** Regione ospedaliera Heinzenberg/Domleschg/Hinterrhein/Albula con i comuni: Avers, Domleschg, Fürstenau, Rothenbrunnen, Scharans, Sils i.D., Hinterrhein, Nufenen, Splügen, Sufers, Andeer, Casti-Wergenstein, Donat, Ferrera, Lohn, Mathon, Rongellen, Zillis-Reischen, Cazis, Flerden, Masein, Thusis, Tschappina, Urmein, Mutten, Alvaschein, Tiefencastel, Alvaneu, Brienz/Brinzauls, Surava, Bergün/Bravuogn, Filisur;

m) **(modificata)** Regione ospedaliera Mesolcina-Calanca con i comuni: Lostallo, Mesocco, Soazza, Cama, Grono, Leggia, Roveredo, San Vittore, Verdabbio, Calanca, Buseno, Castaneda, Rossa, Sta. Maria i.C.

Titolo dopo Art. 28 (modificato)

8. Strutture con appartamenti protetti

Art. 29a (nuovo)

Spese dell'assistenza di base

[1] Per le spese dell'assistenza di base conformemente all'articolo 29c capoverso 2 lettera c, le strutture possono addebitare agli ospiti una tassa giornaliera.

Art. 29b (nuovo)

Spese supplementari per appartamenti adatti agli anziani

[1] Per le spese supplementari risultanti dall'appartamento adatto agli anziani conformemente all'articolo 29c capoverso 2 lettera a, le strutture possono addebitare agli ospiti una tassa giornaliera.

Art. 29c (nuovo)

Riconoscimento

[1] Le strutture possono chiedere un riconoscimento cantonale.

[2] Il riconoscimento viene concesso dall'Ufficio competente, se:

a) le costruzioni soddisfano le norme specifiche riconosciute per costruzioni senza ostacoli;

b) la struttura comprende almeno sei unità abitative per ubicazione;
c) per l'assistenza di base la struttura mette a disposizione degli ospiti nella misura definita dal Governo una persona incaricata dell'assistenza.

[3] Il numero minimo di cui al capoverso 2 lettera b può non essere rispettato nei casi in cui la struttura sia associata a un'offerta per la cura e l'assistenza stazionarie a pazienti lungodegenti e persone anziane sita nella medesima ubicazione.

Art. 29d (nuovo)

Rimborso delle tasse giornaliere tramite prestazioni complementari

[1] Per il rimborso delle tasse giornaliere computabili per l'assistenza di base e per le spese supplementari risultanti dall'appartamento adatto agli anziani tramite prestazioni complementari vigono i seguenti presupposti:

a) riconoscimento della struttura conformemente all'articolo 29c;
b) la fruizione di prestazioni di cura, di assistenza o di economia domestica tramite un servizio di cura e assistenza a domicilio o tramite un infermiere diplomato.

Art. 55 (nuovo)

Disposizioni transitorie relative alla revisione parziale dell'8 dicembre 2015

[1] A strutture esistenti al momento dell'entrata in vigore della revisione parziale, il riconoscimento può essere concesso anche se non sono soddisfatti tutti i requisiti conformemente all'articolo 29c capoverso 2 lettera a.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

In nome del Gran Consiglio:
Il Presidente: *Vitus Dermont*
Il Cancelliere: *Claudio Riesen*

Data di pubblicazione:	17 dicembre 2015
Scadenza del termine di referendum:	16 marzo 2016